



**CONVENZIONE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA
SANITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e s.m.i.**

TRA

l'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario** (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Tommaso Saporito.

E

la **Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori** - Sezione Provinciale di Sondrio (di seguito per brevità denominata Committente) con sede in Sondrio, Via IV Novembre n. 21, codice fiscale 93001110142, legalmente rappresentata dal Presidente, dott. Claudio Barbonetti

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - L'Azienda assicura al Committente l'attività diretta agli adempimenti sanitari previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, attraverso il proprio Servizio di Medicina del Lavoro e di altri Servizi dei Presidi dell'Azienda, individuati dal Responsabile del Servizio citato.

ART. 2 - Il Servizio di Medicina del Lavoro, tramite il proprio personale, espletterà l'attività convenzionale ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e si impegnerà:

- a) ad effettuare sopralluoghi negli ambiti di lavoro, almeno una volta l'anno, per l'individuazione dei rischi per la salute dei lavoratori; il primo sopralluogo conoscitivo avverrà entro 90 giorni dalla stipula della convenzione;
- b) a valutare gli agenti di rischio, anche con eventuali misurazioni, per il controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- c) a formulare il protocollo per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- d) ad eseguire le visite mediche e gli eventuali esami integrativi con il rispetto della periodicità stabilita dal protocollo;
- e) ad esprimere il giudizio di idoneità del lavoratore visitato alla mansione lavorativa specifica;

- f) ad istituire ed aggiornare la cartella sanitaria e il rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- g) ad informare i lavoratori del significato e sui risultati del controllo sanitario;
- h) a stilare una relazione sulle condizioni di rischio e sullo stato di salute della popolazione controllata.
- i) a collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;
- j) a collaborare con il datore di lavoro all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi per la salute connessi con l'attività svolta e sugli interventi di protezione e prevenzione adottati.

ART. 3 – L'attività in argomento è regolamentata sulla base delle tariffe approvate con l'atto deliberativo aziendale n. 54 del 01/02/2010 e dettagliate nell'allegato 1) della presente convenzione.

Per eventuali prestazioni non contemplate, ma che si rendessero necessarie per gli ulteriori accertamenti, si fa riferimento alla deliberazione aziendale 1096 del 28/10/2011.

ART. 4 – Oltre agli oneri di cui al precedente art. 3, il Committente, in relazione al numero di dipendenti, riconosce a favore dell'Azienda un compenso annuo forfettario di:

- **Euro 250,00 per le Ditte con un numero di dipendenti fino a 20**
- **Euro 500,00 per le Ditte con un numero di dipendenti superiore a 20**

a fronte di costi che comportano le funzioni attribuite al Medico Competente della citata normativa.

ART. 5 – Il Committente, al fine di stabilire modi e tempi di realizzazione delle prestazioni di cui al precedente punto 3) dovrà prendere direttamente contatto con il Responsabile del Servizio di Medicina del Lavoro dell'Azienda.

ART. 6 – Per l'attività in argomento, che verrà assicurata dal personale dipendente, in orario di servizio, il Committente provvederà al pagamento all'Azienda, dei compensi spettanti entro 30 giorni dalla data di fattura. Si concorda quale saggio di interesse, ai fini dell'applicazione del D.lgs n. 231/02 per il mancato pagamento, quello legale.



ART. 7 – La presente convenzione decorre **dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2019**, fatta salva formale disdetta di una parte delle parti, da comunicare con preavviso di tre mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Si conviene di regolare a norma del presente accordo anche pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dall'1 gennaio 2019.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DELLA
VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**

Il Direttore Generale
(dott. Tommaso Saporito)

**LILT - LEGA ITALIANA
PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI**

Il Presidente
(dott. Claudio Barbonetti)





TARIFFE PER PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA DEL LAVORO

	Prestazione	Tariffa Euro
1	Ricognizione, sopralluoghi presso la ditta (distanza superiore a 20 km da Sondalo o da Sondrio)	40,00
2	Piano di sorveglianza sanitaria, relazione annuale, riunione periodica (forfait annuo fisso) -fino a 20 dipendenti - oltre 20 dipendenti	250,00 500,00
3	Prima visita di Medicina del Lavoro (per unità)	40,00
4	Visita ergoftalmologica	22,00
5	Vaccino antitetanico	9,00
6	Vaccino antiepatite	22,00
7	Mantoux	9,00
8	Compenso orario personale medico	77,00
9	Compenso orario personale non laureato	50,00

